

D.P.R. 6-6-2001 n. 380 - STRALCIO

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)

Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.

(omissis)

Art. 3 (L)

Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:

(omissis)

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino *la volumetria complessiva degli edifici* e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. *Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso;*

(omissis)

In corsivo le modifiche dell'art.17, comma 1, lett.b), nn.1)- 2), del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni nella Legge 11 novembre 2014 n.164